

azienda servizi gestioni ambientali spa
PROTOCOLLO GENERALE

DATA

28 GEN 2014

P
AD
us
car
fr



Codice Fiscale 80000030181

Divisione Agro-Ambientale

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze €16,00
SEDICI/00

00030094 00000EC7 WD9H8001
00056320 19/03/2013 11:35:27
4578-00010 F86C96CFAD97DF50
IDENTIFICATIVO : 01121712400559



Prot. n. 5138 del 27/01/2014

Anno 2014 Titolo 009 Classe 010 Fasc 12

Autorizzazione unica N. 01/14 p.e.

OGGETTO: ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali SpA – sede legale in Via Petrarca n.68 a Vigevano (PV): Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art.12 Dlgs n.387/2003, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sito in Vigevano (PV), Località Cascina Cavalli

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AGRO-AMBIENTALE

- Visti :

- la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;
- la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n.387;
- la Legge 24 dicembre 2007 n.244;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 ;
- l’art.28 della legge regionale n.26 del 12/12/2003 in cui è previsto che le Province svolgano le funzioni amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici;
- l’art. 20 della Legge n.9 del 09 gennaio 1991 che consente alle imprese la produzione di energia elettrica determinando in tal modo una liberalizzazione di tale attività produttiva;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79 in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico;
- la Legge 01 giugno 2002 n.120;
- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 23 luglio 2009 n.99;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 maggio 2012 n.IX/3552;
- l’art. 3, comma 82 della Legge Regionale 05 gennaio 2000 n.1 in la Regione Lombardia ha delegato alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative in materia d’impianti e linee elettriche disciplinate dalla Legge Regionale n°52/82;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 novembre 2009 n.8/10622;
- la Legge Regionale del 16 agosto 1982 n.52;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 dell’Autorità per l’energia Elettrica ed il Gas – ARG/elt 99/08;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 07 agosto 1990 n.241;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
 - il Decreto repertorio n. 35 del 11/07/2013, di nomina del Responsabile Settore Tutela Ambientale;

- **Vista** l'istanza (protocollo provinciale n.28536 del 07 maggio 2013), di autorizzazione ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 387/03 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicarsi nei Comuni di Vigevano (PV), presentata dall'Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A.


- **Vista** la contestuale istanza della Ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A., sede legale in Viale Petrarca n. 68 in Vigevano (PV), per la realizzazione e all'esercizio ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di un nuovo impianto di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero di materia (R3), compostaggio (R3*) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per la produzione di energia elettrica ai sensi del D. Lgs. 387/2003, sito in Vigevano (PV). Loc. Cascina Cavalli;


- **Richiamato** il decreto n.5/2013-R prot. 21066 del 05/04/2013 rilasciato dalla UO Rifiuti della Provincia di Pavia di esclusione, ai sensi dell'art.20 della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi sito in Loc. Cascina Cavalli nel Comune di Vigevano (PV) con relative prescrizioni (allegato D);

- **Richiamata** la presa d'atto n.42611 del 19/06/2013 rilasciata dalla UO risorse Idriche della Provincia di Pavia relativa all'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale in Comune di Vigevano (PV) rilasciato alla ditta ASGA S.p.A.(allegato E);

- **Richiamata** la nota prot.2013/PEC del 18/06/2013 rilasciata dal Parco Lombardo della Valle del Ticino con cui è stata espressa, ai sensi dell'art.5 del DPR 357/97 e smi e dell'art.6 all. C della DGR 8 agosto 2013 n.7/14106 e smi, Valutazione d'Incidenza positiva, ovvero assenza di probabilità di arrecare una significativa incidenza negativa sul SIC IT2080013 "Garzaia di Cascina Portalupa" e ZPS "Boschi del Ticino" con rispettive prescrizioni relativa alla richiesta di autorizzazione presentata dalla ditta ASGA S.p.A. (allegato F);

- **Dato atto** che l'istruttoria tecnico-amministrativa, relativa alla domanda presentata dalla ditta, si è conclusa positivamente, come da relazione istruttoria repertorio AMBVI/2014/44 - 2014.009.010.12 e che dalla stessa risulta che:
 - L'impianto, proposto per la valorizzazione energetica del biogas ottenuto dalla digestione anaerobica, al fine di garantire il trattamento separato dei due flussi di rifiuti previsti in ingresso, è strutturato su due linee indipendenti di digestione anaerobica e di compostaggio come da schema sotto riportato e realizzabili in due fasi:






ed è composto dalle seguenti sezioni funzionali:


- ricezione e stoccaggio dei materiali da trattare
- pre-trattamento meccanico,
- digestione anaerobica a secco,
- ispessimento,
- compostaggio,
- sistema di abbattimento degli odori (scrubber e biofiltro),
- unità di cogenerazione,
- sala controlli ed automazione.

- La potenzialità dell'impianto è pari a complessive 44.000 ton/anno, di cui:





Quantità conferita	ton/anno
Organico da selezione meccanica	19.000
FORSU	10.000
Altri rifiuti organici	7.000
Verde strutturale	8.000

- l'impianto sorgerà su area censita al Foglio 58 mappale 37,58,59 ubicati nel Comune di Vigevano, mentre le opere accessorie insisteranno sulle aree Foglio 58 mappali 68,56,36,34;
- l'area utilizzata per la costruzione dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile risulta vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i e pertanto il progetto è stato valutato dalla Commissione Paesaggio della Provincia di Pavia nella seduta del 27/11/2013 che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con le prescrizioni riportate integralmente all'interno del presente provvedimento. Il giudizio della Commissione del Paesaggio è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi;
- il Ministero dei Beni e Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio con nota prot. 24640BNN/PS del 11/12/2013 ha espresso parere favorevole alle opere previste con relative prescrizioni;
- la ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A ha in disponibilità le seguenti aree relative all'impianto in oggetto specificato:
 - Con Deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 15/10/2013 il Comune di Vigevano ha dato la disponibilità per le aree identificate al Foglio 58 mappale 37,58,59 e le autorizzazioni necessarie riferite alla viabilità;
- la ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A., mediante comunicazioni scritte del 24/10/2013 e 21/11/2013, acquisite in sede di Conferenza di Servizi, ha inviato proposta di acquisizione terreni all'avvocato Mario Zampollo in qualità di curatore fallimentare relativo alle aree della ditta La Calva Srl, consistente nella sottoscrizione a titolo di servitù per la realizzazione dell'elettrodotto a servizio della centrale comprensivo di eventuali fasce di rispetto riguardante i terreni per una superficie di 4338 mq censiti al Foglio 58 mappali 68,56,36 ed al Foglio 58 mappale 34;
- la ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A. non ha ricevuto risposte formali da parte del fallimento La Calva Srl richiedendo nell'ambito di cui alla procedura di cui all'art 12 comma 1 del D.Lgs 387/03 la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto;
- il Comune di Vigevano, in sede di Conferenza di Servizi e con Deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 15 ottobre 2013, ha espresso parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto specificato;
- Enel Distribuzione S.p.A. ha rilasciato con nota Enel-DIS-29/10/2012-1960643 preventivo di connessione alla rete MT alla ditta proponente ai sensi del Testo Integrato sulle Connessioni Attive;



- ARPA Dipartimento di Pavia, con nota prot. 48900 del 10/07/2013, acquisita agli atti della Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto alle condizioni riportate nella parte prescrittiva del presente atto;
 - il Consorzio Irrigazione Est Sesia ha rilasciato nota del 18/11/2013 in cui cita testualmente che: "si comunica che è in fase di istruttoria la pratica di competenza dell'ufficio zonale propedeutica alla predisposizione della concessione relativa alla realizzazione di opere per il sovrappasso del subdiramatore Pavia a monte della località Cascina Cavalli. Si comunica che è altresì in corso l'analisi della documentazione presentata relativa alla pratica per lo scarico delle acque di pioggia nel subdiramatore Pavia. Si rammenta che, al fine di poter realizzare le opere e scaricare le sole acque di pioggia, che dovranno essere prive di ogni inquinante a norma di legge e non dovranno in nessun caso cagionare danni alle colture praticate a valle dello scarico, occorrerà sottoscrivere preventivamente con l'Associazione Irrigazione Est Sesia apposita concessione onerosa che disciplinerà le caratteristiche, le opere sia infrastrutturali che idrauliche e le modalità di utilizzo dello scarico e delle opere stesse" (allegato G);
 - la UO risorse Idriche della Provincia di Pavia ha rilasciato presa d'atto n.42611 del 19/06/2013 relativa all'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale in Comune di Vigevano (PV) rilasciato alla ditta ASGA S.p.A.
 - il Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia con nota prot. 9265 del 11/09/2013 ha valutato positivamente il progetto per quanto attiene la sicurezza antincendi (allegato H);
 - la UO Rifiuti della Provincia di Pavia per quanto attiene la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero di materia (R3), compostaggio (R3*) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per la produzione di energia elettrica ai sensi del D. Lgs. 387/2003, sito in Vigevano (PV). Loc. Cascina Cavalli, ha predisposto apposito allegato tecnico contenuto nella parte prescrittiva del presente provvedimento;
 - il Settore Lavori Pubblici Viabilità della Provincia di Pavia ha espresso, in sede di Conferenza di Servizi, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto alle condizioni riportate nella fase prescrittiva del presente atto;
 - le opere RTN necessarie per la connessione al Gestore di Rete elettrica (Enel Distribuzione), prevedono la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente "Parona" uscente dalla cabina primaria AT/MT "Vigeov.ov.", tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti:
 - linea in cavo aereo Al 150 mm² comprensiva di sostegni e fondazioni: 410 m,
 - linea in cavo aereo A 150 doppia terna: 140 m,
 - allestimento cabina di consegna entra-esce (escluso manufatto cabina),
 - linea aerea conduttori nudi (sostituzione palo amaro)





Dati identificativi dell'impianto	
Località	Loc. Cascina Cavalli Vigevano (PV)
Codice POD	IT001E177205079
Codice presa	1838550223797
Codice fornitura	177205079
DTR	Dipartimento Territoriale Rete Lombardia
Zona	Pavia

- o le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 1 dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
 - o l'articolo n°158 punto b) della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n°244 specifica che l'autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/03 rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico;
 - o ai sensi della Legge Regionale n.52 del 16 agosto 1982 nel procedimento sono stati coinvolti anche gli Enti interessati all'espressione del parere/nulla osta relativo alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione dell'impianto di produzione di energia alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale;

- o il procedimento autorizzatorio unico si è svolto regolarmente e che tutte le Amministrazioni coinvolte sono state regolarmente sentite per quanto di competenza;
- **Preso atto** che l'art.12 comma terzo del decreto legislativo 387/03, prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile siano soggetti ad un'autorizzazione rilasciata, dalla Regione o dal altro soggetto istituzionale delegato dalla stessa, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Dato atto** che, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/03, l'attività di gestione rifiuti viene autorizzata facendo riferimento all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Considerato** che:
 - o con atto prot.43387 del 20/06/2013, è stata indetta la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto proposto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03 e della L.241/90 e s.m.i;
 - o in sede di Conferenza di Servizi, sono stati regolarmente convocati i proprietari delle aree interessate accessorie dall'intervento in oggetto della presente autorizzazione, e che ASGA S.p.A. non è stata in grado di addivenire ad un accordo bonario con le relative proprietà;
 - o ai sensi dell'art 12 comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 1 dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
 - o l'articolo n°158 punto b) della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n°244 specifica che l'autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/03 rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico;
 - o ai sensi della Legge Regionale n.52 del 16 agosto 1982 nel procedimento sono stati coinvolti anche gli Enti interessati all'espressione del parere/nulla osta relativo alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione dell'impianto di produzione di energia alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale;
- **Visto** il verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, in Atti, redatto in data 12/12/2013; per una puntuale lettura dei pareri che gli Enti intervenuti alla Conferenza si rimanda ai verbali depositati agli Atti degli Uffici del Settore Tutela Ambientale;
- **Ritenuto**, quindi, di poter adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n°387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonte rinnovabile;
- per tutto quanto sopra esposto e fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

con autorizzazione unica ex art.12 del Dlgs n.387/2003, la ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali SpA con sede legale in Via Petrarca n.68 a Vigevano (PV):

- a. alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, di un impianto a di digestione anaerobica per la produzione di energia da fonte rinnovabile della potenza di 999 kWe da ubicarsi nel Comune di Vigevano sul Foglio 58 mappale 37,58,59; medesimo alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato C al presente provvedimento, che costituisce parte integrante del presente atto;
- b. alla costruzione e all'esercizio, ai sensi della L.R. n.52/82, delle opere (infrastrutture) funzionali all'immissione nella Rete Elettrica del Distributore dell'energia prodotta dall'impianto di produzione d'energia dell' Azienda Servizi Gestioni Ambientali SpA.;
- c. l'installazione e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.269 del DLgs 152/2006 e s.m.i per quanto attiene le missioni in atmosfera generate dall'impianto medesimo alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato B al presente provvedimento, che costituisce parte integrante del presente atto;
- d. ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla realizzazione e l'esercizio, di un impianto di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero di materia (R3), compostaggio (R3*) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per la produzione di energia elettrica ai sensi del D. Lgs. 387/2003, sito in Vigevano (PV). Loc. Cascina Cavalli alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante del presente atto. La validità dell'autorizzazione all'esercizio è determinata in dieci anni dalla data di adozione del presente atto;

La presente autorizzazione decadrà a tutti gli effetti nel caso in cui:

- i lavori per la costruzione dell'impianto non vengano iniziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento. L'inizio lavori dovrà essere comunicato alla Provincia U.O. Aria Energia ed al Comune di Vigevano;
- i lavori non vengano completati , dandone apposita comunicazione alla Provincia di Pavia, entro 36 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;

I termini sopra riportati sono prorogabili a fronte di presentazione di motivata richiesta alla Provincia di Pavia U.O. Aria-Energia.

Si allega la planimetria 1.5 "planimetria impianto" del maggio 2013 a firma del'Ing. Giorgio Giacobbe.

DISPONE CHE

1. la ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali SpA, così come previsto dalla D.G.R. n. 3298 del 18/04/2012, deve prestare a favore della Provincia di Pavia una della garanzia bancaria fideiussoria o assicurativa di importo pari ad € € 810.000,00 contestualmente alla fase di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, come da asseverazione di congruità del valore di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, approvato in sede di Conferenza di Servizi;


2. siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
3. di demandare all'A.R.P.A. competente per territorio, per quanto riguarda la parte relativa alle emissioni in atmosfera, il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto contenuto nel presente atto;
4. la presente Autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, pertanto la ditta **Azienda Servizi Gestioni Ambientali SpA** assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
5. la presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.387/03 non prevede alcuna scadenza temporale, pertanto la stessa è da considerarsi svincolata dalle scadenze delle singole autorizzazioni specifiche ivi incluse, le quali però dovranno essere rinnovate nei tempi previsti dalle rispettive specifiche normative di riferimento;
6. il presente atto sia notificato alla ditta **Azienda Servizi Gestioni Ambientali SpA** con sede legale nel Comune di Vigevano in Via Petrarca n.68 nella persona del suo Legale Rappresentante;
7. del presente provvedimento venga inviata copia conforme al Comune di Vigevano, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Pavia, al G.S.E., al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità, al Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, alla Soprintendenza per i Beni Architettoni e Paesaggistici di Milano, al Consorzio Irrigazione Est Sesia, all'ASL di Pavia;
8. il presente atto venga pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia di Pavia.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Responsabile UO Aria Energia
Walter Gaulio



Il Direttore della Divisione Agro-Ambientale
Carlo Saechi






L'anno duemila, Quattordici, il giorno, 27 (ventisette),
del mese di, Gennaio, nel Comune di, Pavia.
A richiesta del Presidente della Provincia di Pavia, domiciliato c/o la
Provincia di Pavia - piazza Italia, 2.
Io sottoscritto Messo Notificatore della Provincia di Pavia ho notificato copia
dell'atto che precede al Sig. Ieg. Rap.te della Az. Servizi Gestione
Ambientale Spa sig. Giacobbe Giorgio
C/O Provincia di Pavia
Via Taramelli n.2, consegnandone copia uguale alla presente
in busta chiusa e sigillata in mani proprie di ~~esso destinatario~~ (tale
qualificatosi) che ha meco sottoscritto qui in calce.
E non avendovi trovato ~~esso destinatario~~ ho consegnato la predetta copia in
mani di Sig. Testa Gianni
nella qualità ..delegato al ritiro..(tale..qualificatosi.),
che ha meco sottoscritto qui in calce senza aver preso visione dell'atto.

Per ricevuta





Divisione Agro-Ambientale
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti

ALLEGATO A – AUTORIZZAZIONE N.01/14 P.E. DITTA ASGA SPA

Ditta: Azienda Servizi Gestioni Ambientali Spa

Sede Legale: Vigevano (PV), Viale Petrarca, 68

Ubicazione impianto: Vigevano (PV), loc. Cascina Cavalli

Prescrizioni relative alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero di materia (R3), compostaggio (R3*) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per la produzione di energia elettrica ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

- Visto il D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26;
- Vista la L.R. 8 agosto 2006, n. 18.


Vista l'istanza della Ditta Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A. , sede legale in Viale Petrarca n. 68 in Vigevano (PV), protocollo n. 28356 del 7/5/2013, per la realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero di materia (R3), compostaggio (R3*) e recupero energetico (R1) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per la produzione di energia elettrica ai sensi del D. Lgs. 387/2003, sito in Vigevano (PV). Loc. Cascina Cavalli;

Preso atto che, ai sensi del D.lgs. 387/03, l'autorizzazione per l'esercizio di detto impianto ricade nel procedimento unico di autorizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

Dato atto che, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/03, l'attività di gestione rifiuti viene autorizzata facendo riferimento all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che la richiesta della Ditta Azienda Servizi Gestione Ambientali Spa riguarda l'esercizio delle seguenti operazioni di recupero rifiuti:

Tipologia rifiuto	Fase trattamento	Recupero	Quantitativo non superabile
Tutti i rifiuti in ingresso	Stoccaggio prima del trattamento		541 mc
Compost fuori specifica linea 1	Stoccaggio		360 mc
Digestato liquido	Ricircolo/stoccaggio	Messa in riserva	90 mc
Tutti i rifiuti in ingresso		Trattamento	44.000 t/anno





Divisione Agro-Ambientale

Settore Tutela Ambientale

U.O. Rifiuti

Il recupero/trattamento dei rifiuti in ingresso (44.000 t/anno) pari a 176 t/die per i 250 giorni lavorativi dichiarati in relazione tecnica è comprensivo delle seguenti operazioni :

Tipologia rifiuto	Fase trattamento	Recupero	Quantitativo non superabile
Forsu, verde	Triturazione e vagliatura	R12	100 t/g
Tutti i rifiuti in ingresso	Digestione anaerobica	R3	176 t/g
Digestato in uscita da linea 1	Stabilizzazione	R3	98 t/g
Digestato in uscita da linea 2	Compostaggio	R3	46 t/g
Biogas	Recupero energetico	R1	14,8 t/g

L'impianto nello specifico può ritirare e trattare annualmente un quantitativo complessivo di rifiuti non superiore a 44.000 t/anno, distinti come segue :

- Organico da selezione meccanica 19.000 t/anno ;
- FORSU 10.000 t/anno ;
- Altri rifiuti organici (agroalimentari, silvicoltura, ecc.) 7.000 t/anno;
- Verde strutturale 8.000 t/anno ;

La ditta intende ritirare rifiuti di cui ai seguenti CER:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 07 rifiuti della silvicoltura

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti





Divisione Agro-Ambientale
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, tritazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, limitatamente ai rifiuti provenienti quali residuo dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 02 rifiuti dei mercati

Richiamato l'art. 181 comma 5 del D. Lgs. 152/06;

Rilevato, inoltre, che la bozza del nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti ribadisce, ai punti 3.5.3 e 3.10.1.6, il fatto che, essendo la FORSU una frazione differenziata soggetta a operazione di recupero di materia, il suo trattamento è da intendersi sul libero mercato;

Determinata, in base alla d.g.r. 19 novembre 2004, n. 7/19461, in € 74.024,08 l'ammontare totale della garanzia fideiussoria che l'Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.A deve prestare a favore della Provincia di Pavia, relativamente a :

- messa in riserva (R13) di 991 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 17.503,04
- trattamento (R3, R12 ed R1) di 44.000 t/anno, pari a Euro 56.521,04



Divisione Agro-Ambientale
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti

Nel determinare la garanzia fideiussoria si è tenuto conto che i rifiuti posti in messa in riserva sono inviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione all'impianto, come da relazione tecnica prodotta dalla Ditta istant :

L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto dovrà essere svolta in ottemperanza delle seguenti prescrizioni e condizioni riguardanti la gestione dei rifiuti:

1. La messa in riserva dei rifiuti presso l'impianto non può superare il quantitativo complessivo di 991 mc , costituito dai seguenti quantitativi massimi per tipologia di rifiuto:

Rifiuti in ingresso prima del trattamento	541 mc
Compost fuori specifica linea 1	360 mc
Digestato liquido	90 mc

2. Il trattamento giornaliero dei rifiuti non può superare le seguenti quantità e ciò deve essere deducibile dal registro di carico e scarico rifiuti dell'impianto:

Triturazione e vagliatura della FORSU e del verde	100 t/die
Ingresso complessivo dei rifiuti ai digestori anaerobici	176 t/die
Accesso al processo di stabilizzazione del digestato prodotto dalla linea 1	98 t/die
Accesso al processo di compostaggio del digestato prodotto dalla linea 2	46/die
Produzione biogas	14,8 t/die

3. i rifiuti che possono essere ritirati presso l'impianto sono stati elencati in precedenza in questo stesso allegato;
4. il rifiuto identificato al CER 191212 in entrata all'impianto deve essere esclusivamente rifiuto decadente dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati (RUR) e , come da progetto, deve essere indirizzato solamente ad una linea dedicata di trattamento (denominata Linea 1) da cui origina esclusivamente compost fuori specifica, destinato esclusivamente allo smaltimento in discariche autorizzate.
5. prima della ricezione dei rifiuti, deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (formulario e/o risultanze analitiche); qualora tale verifica sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;



Divisione Agro-Ambientale
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti

6. l'avviamento dell'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione è subordinato all'accertamento da parte della Provincia di Pavia della realizzazione delle opere strutturali necessarie all'operatività dell'impianto; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia di Pavia stessa, che, entro 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
7. l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto deve avvenire entro il termine massimo di 1 anno dalla data di notifica del presente provvedimento e la fine della sua realizzazione deve avvenire entro 3 anni dalla medesima notifica; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione.
8. la ditta Azienda Servizi gestioni Ambientali Spa, così come previsto dalla D.G.R. n° 19461/04, deve prestare a favore della Provincia di Pavia una garanzia fideiussoria pari a € 74.024,08 Tale garanzia finanziaria è vincolante ai fini dell'esercizio della attività di gestione rifiuti autorizzata e deve essere inviata in originale alla Provincia di Pavia contestualmente alla comunicazione di fine lavori dell'impianto , ai fini del rilascio del nullaosta inizio attività , di cui al punto 6 precedente;
9. nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti dovrà essere rispettata la distribuzione funzionale delle singole aree dell'impianto, così come rappresentate nella planimetria allegata all'atto autorizzativo;
10. dovrà essere predisposta, per ogni singola area dell'impianto, opportuna cartellonistica riportante i Codici CER dei rifiuti stoccati;
11. entro 6 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto dovrà essere realizzata una campagna per il rilevamento odorogeno con le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (D.G.R. 15 febbraio 2012 n. 9/2018). Qualora, dall'esito della campagna, si riscontrassero molestie olfattive dovute all'attività dell'impianto, si dovranno adottare nuove misure di mitigazione olfattiva da concordare con la Provincia di Pavia.
12. il compost, più propriamente detto ammendante compostato misto , prodotto dall'impianto , per non essere considerato rifiuto (ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) , dovrà risultare in totale conformità a quanto previsto dal D.lgs. 75/2010 e s.m.i. ; in particolare dovrà avere le caratteristiche e osservare quanto previsto dalle seguenti tabelle, tratte dal citato allegato 2



Divisione Agro-Ambientale
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti

Metalli	Tenori massimi consentiti (mg/kg s.s.)
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

Denominazione del tipo	Metodo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
Ammendante compostato misto	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (<u>con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato</u>) da rifiuti di origine animale.	- Umidità massimo 50%. - pH compreso tra 6 e 8,8 - C organico sul secco: minimo 20%. - C umico e fulvico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale - C/N massimo 25	Umidità , pH, C organico sul secco, C umico e fulvico sul secco, Azoto organico sul secco, C/N, Salinità	E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli (frazione diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s., inerti litoidi (frazione diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s.. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - <i>Salmonella</i> : assenza in 25 g di campione t.q.: $n(1)=5$ $c(2)=0$ $m(3)=0$ $M84)=0;$ - <i>Escherichia coli</i> in 1 g di campione t.q.: $n(1)=5$ $c(2)=1$ $m(3)=100CFU/g$ $M84)=5000CFU/g;$ - Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$; - <i>Tallio</i> : meno di 2 mg/kg sul secco (solo per ammendanti con alghe).

13. le caratteristiche analitiche e merceologiche dell'ammendante compostato misto dovranno essere documentate da appropriata valenza analitica da inviare alla Provincia di Pavia e





Divisione Agro-Ambientale
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti

all'ARPA con la seguente periodicità:

- per tutto il primo anno dalla messa in esercizio dell'impianto, per ogni lotto di ammendante compostato misto prodotto;
- con frequenza almeno semestrale a partire dal secondo anno;

14. nel caso in cui dalle analisi fosse evidenziata la non idoneità dell'ammendante compostato misto, il materiale non conforme deve alternativamente;

- essere rimesso in lavorazione ripercorrendo tutto o in parte il processo produttivo;
- essere smaltito come rifiuto presso impianti autorizzati;

E' previsto che per i primi sei mesi di vigenza dell'autorizzazione la ditta attui un periodo di messa a punto della produzione di ammendante compostato misto , durante tale periodo è tenuta a produrre, con frequenza mensile, esaustive relazioni su quanto svolto ed accaduto in questo periodo di messa a punto della nuova attività, comprendente anche la metodologia di analisi nelle diverse fasi del processo di produzione Tali relazioni dovranno essere inviate alla Provincia di Pavia ed all'A.R.P.A. di Pavia.

15. la Ditta che gestisce l'impianto, quale produttrice di ammendant/fertilizzanti , dovrà inoltre conformarsi a tutto quanto previsto al proposito dal D.lgs. 75/2010 e s.m.i. ;

16. i rifiuti decadenti dall'attività dall'impianto devono essere gestiti con la modalità del deposito temporaneo di cui al all'art. 183 c. 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06;

17. l'attività di gestione dell'impianto è soggetta al rispetto degli obblighi di:

- tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione rifiuto, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti ministeriali, anche in relazione all' operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- compilazione dell'applicativo O.R.SO secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/10619 del 25/11/2009 con le modalità e le tempistiche ivi previste; in relazione a ciò, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la ditta è tenuta a richiedere alla U.O. Rifiuti o all'ARPA Lombardia la password per l'accesso al sito web di O.R.SO.;

18. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione;

19. il soggetto autorizzato deve provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico vigente, andrà presentato alla Provincia per il rilascio del necessario nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area;





Divisione Agro-Ambientale
Settore Tutela Ambientale
U.O. Rifiuti

20. l'attività di gestione rifiuti è soggetta a sospensione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni normative statali e regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
21. le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente.



ALLEGATO B - AUTORIZZAZIONE n.01/14 p.e. DITTA ASGA S.p.A.

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione sociale	ASGA S.p.a.
Sede legale	Viale Petrarca n.68
Insediamento produttivo	27029 Vigevano
C.F. e P. IVA.	02197520188
Settore produttivo	Trattamento, recupero e valorizzazione energetica di rifiuti

FASI LAVORATIVE:

- Ricezione rifiuti
- Pretrattamento meccanico (tritazione, vagliatura)
- Processo di digestione anaerobica con produzione di biogas
- Combustione di biogas per produzione di energia elettrica e calore ai fini del processo produttivo
- Ispessimento (separazione parte solida da parte liquida)
- Operazioni di compostaggio (compost di qualità e compost fuori specifica come rifiuto) :
 - biosidazione accelerata (ACT) in celle
 - maturazione in aia chiusa e in depressione
 - vagliatura finale
 - stoccaggio del materiale finito

Tutti i fabbricati dove avverranno le lavorazioni saranno posti in aspirazione con un numero minimo di 4 ricambi aria e le emissioni captate da tale sistema di aspirazione verranno convogliate in un biofiltro.

MATERIE PRIME E PRODOTTI

Per l'elenco, le quantità e i modi di stoccaggio dei rifiuti autorizzati e delle materie prime seconde fare riferimento a quanto riportato nell'allegato A.

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL' IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE

Sigla	Provenienza	Portata max. (Nm ³ /h)	Tipologia dell'inquinante e limiti	Limiti (mg/Nm ³)	Note	Impianto di abbattimento
E1	Impianto termico combustione biogas 4,185 MW	49.000	NOx come NO ₂	450	Vedi punto 2 prescrizioni particolari	Post-combustore catalitico
			HF	2		
			NH ₃ *	5*		
			SO ₂ **	150**		
			CO	500		
			COT	150		
			HCl	10		
			Polveri	10		
E2	Capannone conferimento e miscelazione	22.320	Polveri	10	Vedi punto 1 prescrizioni particolari	Biofiltro
			NH ₃	5		



* Da rispettare e ricercare solo nel caso di utilizzo di sistema di abbattimento ad urea o ammoniaca

** Il valore limite si intende rispettato se il biogas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1% v/v
- cloro <50 mg/Nm³

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per ogni emissione la ditta deve fare riferimento allo specifico punto delle prescrizioni particolari di seguito riportate a cui rimanda la suddetta tabella “TIPOLOGIA DELL’INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL’ IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE”.

I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione

Per le eventuali emissioni di emergenza (azionate in caso di guasto impianti) non vengono assegnati limiti in quanto tali punti vengono azionati solo per i tempi necessari all’arresto in sicurezza degli impianti.

PUNTO 1

Nel biofiltro saranno convogliate le emissioni del sistema di aspirazione che manterrà in depressione tutti i fabbricati dello stabilimento a partire dalla zona di ricevimento e pretrattamento fino all’area di maturazione e stoccaggio finale del compost ottenuto dal processo.

Tale biofiltro avrà una portata di aria di processo pari a 160.000 Nm³/h, una superficie di 900 m² e sarà preceduto da uno scrubber.

Sulle emissioni del biofiltro potenzialmente odorigene la ditta dovrà rispettare un valore limite sulle unità odorimetriche pari a 300 UO/m³. Relativamente alla metodologia analitica da impiegare, la valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo le procedure previste dalle linee guida CEN TC 264.

Il biofiltro previsto dal progetto, asservito al punto di emissione E2, dovrà avere le seguenti caratteristiche minimali:

- costituzione del letto di biofiltrazione atto ad evitare fenomeni di canalizzazione dell’aria dovuti ad effetto bordo;
- costruzione modulare di ogni singola unità di biofiltrazione, con almeno 3 moduli singolarmente disattivabili in sede di manutenzione straordinaria (con particolare riferimento al cambiamento del mezzo biofiltrante);
- tempo di contatto non inferiore a 45 secondi;
- altezza minima del biofiltro (letto filtrante) 100 cm;
- altezza massima del biofiltro (letto filtrante) 200 cm;
- il valore di riferimento per la portata specifica dovrà essere inferiore a 80 Nm³/h x m³ di strato filtrante;
- il dimensionamento del sistema di convogliamento degli effluenti aeriformi all’impianto d’abbattimento dovrà tenere conto delle perdite di carico, legate all’eventuale impiccamento delle torri ad umido e/o alla porosità del mezzo biofiltrante;
- dovranno essere garantiti anche in fase di manutenzione (sostituzione del letto filtrante) i valori minimi previsti dalla DGR n. 7/12764 del 16/04/2003 (sopra riportati), relativamente alla portata specifica volumetrica e al tempo di contatto

Il biofiltro dovrà inoltre rispettare i seguenti parametri di processo e dei seguenti sistemi di controllo:



- la concentrazione odorigena massima in ingresso al biofiltro dovrà essere tale per cui l'efficienza di abbattimento garantisca un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 UO/m^3 (il valore sarà ottenuto dalla formula: $\text{UO/m}^3_{\text{ingresso}} = 300/\text{m}^3_{\text{uscita}} (1 - \text{Re})^{-1}$). Il raggiungimento di tale valore limite può essere ottenuto attraverso l'adeguamento dimensionale del biofiltro oppure il prelavaggio ad acqua (con o senza l'aggiunta di reagenti) degli effluenti gassosi mediante l'uso di sistemi a nebulizzazione in condotta oppure mediante torri d'assorbimento ad umido;
- controllo dell'umidità del biofiltro mediante idonea strumentazione per il mantenimento dei valori ottimali verificati in fase di messa a regime dell'impianto;
- controllo della misura dell'umidità relativa dell'aria in uscita dal biofiltro; non è richiesta la registrazione in continuo ma solo la rilevazione.

Il sistema di abbattimento a scrubber (torre di assorbimento) che tratterà le emissioni prima dell'entrata nel biofiltro dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- velocità di attraversamento \leq ad 1 m/sec;
- tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;
- altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm;
- rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante di 2:1000 espresso in m^3/Nm^3 .

PUNTO 2

Il biogas derivante dalla digestione anaerobica dei rifiuti, prima di alimentare il motore a combustione interna, dovrà essere trattato per l'abbattimento del contenuto di particolato, HCl, H_2S ed NH_3 , e al momento dell'immissione nel suddetto motore dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Metano min. 30% vol;
- H_2S max 1,5% vol;
- P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm^3 .

La ditta dovrà eseguire analisi sulla qualità del biogas con cadenza semestrale (periodo 1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre) ed inviare i risultati ad ARPA Dipartimento di Pavia.

L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di controllo della combustione al fine di ottimizzare i rendimenti di combustione; tale sistema, da installare solitamente all'uscita della camera di combustione, deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione (CO o CO+H_2 , O_2 , temperatura)

I limiti da rispettare sul punto di emissione E1 sono i seguenti:

Tipologia dell'inquinante e limiti	Limiti (mg/Nm^3)
NOx come NO_2	450
NH_3 *	5*
CO	500
SO_2 **	150**
COT°	150°
HCl**	10
Polveri	10



ALLEGATO B - AUTORIZZAZIONE n.01/14 p.e. DITTA ASGA S.p.A.



I valori limite orari sono riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari all'5%.

* Da rispettare e ricercare solo nel caso di utilizzo di sistema di abbattimento ad urea o ammoniaca.

** Il valore limite si intende rispettato se il biogas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1% v/v
- cloro <50 mg/Nm³

° Esclusi i metanici; il Carbonio Organico Volatile si intende misurato con apparecchiatura FID tarata con propano, ove le metodiche UNI e CEN lo prevedono e consentono. Negli altri casi è possibile usare la metodologia della fiala di carbone o altro metodo specificato nella parte METODOLOGIE ANALITICHE.

Torce

L'impianto sarà dotato di una torcia che verrà impiegata nel caso si verifichi una condizione diversa da quella di normale esercizio (es.: avaria del motore o in caso di sovrappressioni della linea del biogas).

La torcia dovrà garantire le seguenti caratteristiche:

- temperatura > 1.000 °C
- ossigeno libero > 6 %
- tempo di permanenza > 0,3 s

La temperatura e la portata del biogas devono essere controllate in continuo. La portata dell'aria comburente deve essere regolata automaticamente in base alla portata del biogas.

Deve essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, un dispositivo di blocco con allarme. Il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, con il volume dei fumi di combustione emessi nell'unità di tempo.

PUNTO 3

Immissioni

In presenza di situazioni critiche, nonostante il rispetto dei parametri relativi alle emissioni, si dovrà fare riferimento a quanto prescritto dalla DGR n. 7/12764 del 16/04/2003 la quale prevede che si possano effettuare analisi dell'aeriforme, quale ad esempio la gas-cromatografia-spettrometria di massa (GC/MS) con idonea tecnica di preconcentrazione (criofocalizzazione microestrazione in fase solida o altro).

PUNTO 4

Relativamente ai punti di prelievo, al fine di garantire un corretto isocinetismo, nella definizione della loro ubicazione e del dimensionamento dei condotti di emissione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche, comprese le appendici. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

PUNTO 5

Impianti termici civili



Gli impianti termici civili definiti così come definiti dall'art. 283 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, aventi potenza termica nominale inferiore ai 3 MW, non sono sottoposti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06, in quanto rientranti nella disciplina del Titolo II della Parte V del medesimo decreto.

PUNTO 6

In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (si veda tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche).

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite nel presente allegato, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:

- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto
- 2 Individuato nell'ambito delle schede degli impianti di abbattimento riportate nella D.G.R. 30 maggio 2012 - n.IX/3552 e successive modificazioni, rispettando i requisiti impiantistici. Tale DGR, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi rispettando i requisiti impiantistici specificati
- 3 Installato previo nulla osta della Provincia di Pavia.

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE

I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse e ritenute idonee dall'Ente di rilevamento territorialmente competente.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale semestrale e la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³ o in mgC/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto (- Limiti - TABELLA TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE).

PRESCRIZIONI E ECONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo diverse specifiche prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti, l'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e alle emissioni autorizzate, oggetto della domanda.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.



- Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/06.
 - Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - ◆ Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
 - ◆ Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
- In ogni caso, qualora:
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata da guasti accidentali,
- l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.
- Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimi:

- ◆ manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- ◆ manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- ◆ controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, puleggi, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confermare



eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs 152/06 e s.m.i.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
- gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati, entro 2 mesi, dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza semestrale (1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre); la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio alla Provincia al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.



- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - ◆ Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3S/h od in Nm^3T/h ;
 - ◆ Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3S od in mg/Nm^3T ;
 - ◆ Temperatura dell'effluente in °C;
 nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Criteri generali di misura dei parametri di emissione

I parametri di emissione saranno misurati seguendo le norme di buona tecnica (UNI ove presenti o NIOSH, ACGIH) Prima di procedere al campionamento degli effluenti provenienti dal biofiltro, si dovrà verificare assenza di flussi preferenziali lungo il perimetro del biofiltro stesso; tale assenza è verificata mediante il riscontro di valori di velocità in uscita dell'effluente rientrante nella media dei valori misurati sulla superficie emittente.

Per le misure delle emissioni in uscita dai biofiltri, si procederà, invece, in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del presidio depurativo, secondo la norma UNI e si annoterà la misura della portata complessiva in ingresso al biofiltro.

Successivamente si procederà all'analisi delle emissioni dal biofiltro suddividendo dapprima la superficie superiore del letto dello stesso (biofiltro) in subaree di grandezza pari all'1% della superficie totale, per un numero di subaree totali comunque non inferiore a 4 e non superiori a 10.

Concentrazione di odore delle emissioni



La valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo le procedure previste dalle linee guida CEN TC 264.

Scelta dei punti di prelievo sul biofiltro

Il biofiltro dovrà essere suddiviso in subaree equivalenti, in numero pari all'1% della superficie del biofiltro espressa in m^2 , per un numero di subaree totali comunque non inferiori a 4 e non superiori a 10, al cui interno in modo casuale andranno effettuati i campionamenti.

Per l'effettuazione delle misure all'interno delle subaree, si propone di utilizzare un imbuto a base quadrata, con bocca di presa di $1 m^2$ e camino acceleratore di $0,074 m^2$, corrispondente ad una sezione di uscita di diametro di 300 mm ($A1 = 0,07069 m^2$).

Per la misura della portata in uscita dal biofiltro, dato che le velocità sono molto basse, è indispensabile utilizzare un anemometro a elica con le seguenti caratteristiche:

- precisione $\pm 0,1 m/s$;
- limite di rilevabilità $0,1 m/s$.

Nelle condizioni di usuale dimensionamento dei biofiltri ($80 m^3/h \cdot m^3$) la velocità nel camino si attesterebbe intorno a $0,4 m/s$ valore che, con tubi lisci garantisce il moto laminare dell'aria.

Nel caso in cui il biofiltro fosse dimensionato su un carico di $150 m^3/h \cdot m^3$ la velocità nel camino acceleratore sarebbe ancora nel campo di moto laminare ($0,6 m/s$).

In queste condizioni si può senza alcun dubbio assumere che la perdita di carico nell'imbuto acceleratore sia trascurabile, portando quindi a considerare ragionevole che la velocità nel camino sia uguale, a meno di un fattore moltiplicativo ottenuto dal rapporto delle due sezioni (ingresso e uscita) dell'imbuto ($f = A/A1 = 1/0,07069 = 14,15$), alle velocità di uscita dal biofiltro.

Eventuale utilizzo di coefficienti correttivi

Qualora si volesse procedere alla verifica sperimentale di quanto asserito nei punti precedenti e si volesse contemporaneamente passare alla determinazione di coefficienti empirici correttivi si potrebbe procedere, come segue:

Attrezzatura

- Biofiltro superficie $\geq 50 m^2$
- Ventilatore di alimentazione con motore regolato da inverter
- Imbuto acceleratore (cfr. descrizione sopra riportata)
- Anemometro ad elica

Determinazione dei coefficienti correttivi

Procedura:

1. Suddivisione della superficie del biofiltro secondo un reticolo con settore di $1 \times 1 m$
2. Determinazione della portata alimentata al biofiltro ottenuta mediante la misurazione della velocità nella tubazione di mandata (o aspirazione) del ventilatore;
3. A velocità costante del ventilatore, esecuzione della misura della velocità di uscita dal biofiltro, operando una misura per ogni settore predeterminato, utilizzando l'imbuto acceleratore non considerando i settori perimetrali per escludere l'influenza dell'effetto parete;
4. Calcolo della media delle velocità/portate ottenute, moltiplicando la quale per la superficie totale del filtro si ottiene il valore della portata in uscita dal biofiltro;
5. Il rapporto tra la portata in ingresso e la portata in uscita costituisce il coefficiente correttivo da utilizzare, a quel valore di velocità, per calcolare, una volta conosciuta la portata misurata nell'imbuto, la portata effettiva del settore misurato;
6. Impostando diverse velocità di rotazione del ventilatore, si può così procedere alla costruzione di una tabella che fornisca il coefficiente correttivo in funzione della velocità di attraversamento, essendo la stessa fortemente influenzante le perdite di carico.
7. La media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte, per un valore maggiore del 20%.

Campionamenti



I campionamenti, di durata opportuna a garantire il prelevamento di un'aliquota significativa per il metodo analitico prescelto, saranno effettuati in almeno 4 punti (subaree) rappresentativi della distribuzione delle velocità.

I campionamenti dovranno essere effettuati seguendo le norme di buona tecnica adottate per le emissioni convogliate.

Una prima indagine potrà essere svolta come sopra, mediante campionamenti istantanei per avere una indicazione di massima delle concentrazioni presenti Criteri di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi allo stato dell'impianto (ad esempio la velocità del ventilatore) e le modalità operative del campionamento

Valutazione dei risultati

Il valore limite si intende rispettato quando il valore di ogni misura è inferiore o uguale a detto valore (limite).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITA'

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i., intenda:

- Interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia.



ALLEGATO C AUTORIZZAZIONE N. 01/14 P.E. ASGA S.P.A.

Energia

1. siano trasmessi, con cadenza semestrale i dati di produzione di energia elettrica (dal 1 gennaio al 31 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre);
2. vengano osservate le prescrizioni/precisazioni di coronamento al progetto prodotto contenute nel parere di conformità rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Pavia rilasciate con nota prot. 9265 del 11/09/2013 (allegato H);
3. vengano osservate le prescrizioni contenute nel Decreto n.5/2013-R prot.21066 del 05/04/2013 relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.20 della parte II del D.Lgs. 152/06 e smi (allegato D);
4. per il funzionamento dell'impianto dovranno essere utilizzate le matrici organiche descritte nell'allegato A al presente provvedimento, per l'utilizzo di biomasse o matrici diverse da quelle approvate in fase autorizzativa il proponente dovrà presentare idonea richiesta agli uffici della U.O.C. Aria-Energia della Provincia di Pavia;
5. per quanto riguarda l'autorizzazione dell'opere necessarie alla connessione, a costruzione avvenuta dell'impianto, tali opere dovranno essere comprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi saranno acquisite al patrimonio di ENEL Distribuzione e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui ENEL Distribuzione è concessionaria, pertanto il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovrà essere ENEL Distribuzione e, quindi, per tale impianto non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
6. per quanto attiene la movimentazione delle terre e rocce da scavo derivanti dalla costruzione dell'impianto, le stesse dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012 n.161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". Nel caso in cui detti materiali non fossero gestiti come previsto dal predetto DM n.161/2012, le terre e le rocce da scavo derivanti dalla costruzione dell'impianto saranno da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali così come previsto ai sensi del DLgs 152/06 e smi;
7. la ditta dovrà presentare, ai sensi del DPCM 01/03/91, Legge 447/95, DPCM 14/11/97, LR n.13/01 e DGR 7/8313 del 08/03/02, la relazione definitiva d'impatto acustico da redigersi nel momento in cui l'impianto di digestione anaerobica sarà a regime; tale documento dovrà essere consegnato al Comune di Vigevano quale Ente competente in materia di acustica;
8. la ditta dovrà osservare le prescrizioni contenute nella nota prot.2013/PEC del 18/06/2013 rilasciata dal Parco Lombardo della Valle del Ticino con cui è stata espressa, ai sensi dell'art.5 del DPR 357/97 e smi e dell'art.6 all. C della DGR 8 agosto 2013 n.7/14106 e smi, Valutazione d'Incidenza positiva (allegato F);
9. la ditta dovrà osservare le prescrizioni contenute nella decreto n.5/2013-R prot.21066 del 05/04/2013 di esclusione, ai sensi dell'art.20 della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del 18/06/2013 rilasciata dalla Provincia di Pavia (allegato D);

scarico acque

10. la ASGA SpA, per quanto attiene la parte relativa agli scarichi dovrà attenersi a quanto disposto dalla UO Risorse Idriche della Provincia di Pavia nella presa d'atto n.42611 del 19/06/2013 relativa all'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale in Comune di Vigevano (PV) rilasciato alla ditta ASGA S.p.A, (allegato E);



11. l'azienda, come indicato nella nota del 18/11/2013 rilasciata dal Consorzio Irrigazione Est Sesia, dovrà sottoscrivere preventivamente con l'Associazione apposita concessione onerosa che disciplinerà le caratteristiche, le opere sia infrastrutturali che idrauliche e le modalità di utilizzo dello scarico e delle opere stesse (allegato G);

paesaggio

12. le barriere di protezione del nuovo ponte in attraversamento del diramatore al canale Cavour dovranno essere realizzate in acciaio Corten, come la trave portante;
13. il capannone dovrà essere verniciato con un colore tipo RAL 1014 in tonalità lievemente più scura (tendente tonalità RAL 1000);
14. per le finiture degli infissi, finestre e portoni, dovranno essere utilizzati colori in tonalità simil mattone;
15. la cabina Enel dovrà adottare le stesse soluzioni di colori utilizzate per il capannone;
16. la linea elettrica per la consegna dell'energia prodotta dovrà essere interrata;
17. le previste piantumazioni arboreo arbustive di mitigazione dovranno essere realizzate contestualmente all'avanzamento degli interventi di costruzione, prevedendo le cure culturali e la sostituzione delle fallanze per cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

viabilità

18. la ditta ASGA S.p.A. dovrà attuare la manutenzione straordinaria del tratto denominato Strada degli Asini con le entità e caratteristiche di intervento da concordare con l'ufficio preposto della Provincia di Pavia;

prescrizioni ARPA

19. come indicato nei pareri ARPA rilasciati durante la procedura di cui al D.Lgs. 387/03, la ditta ASGA SpA:

- dovrà effettuare analisi annuali delle acque meteoriche per la ricerca dei seguenti parametri: Azoto Ammoniacale, BOD₅, COD, Solidi Sospesi, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco e Alluminio;
- dovrà effettuare controlli sulla rete e sulla pavimentazione delle superfici scolanti, (es. pulizia dei piazzali, delle caditoie e dei pozzetti di raccolta e di ispezione fiscale, verifica puntuale dopo ogni evento meteorico, verifica delle integrità delle reti dopo eventi meteorici di eccezionale rilevanza ecc);
- dovrà istituire un apposito registro con la puntuale indicazione delle operazioni inserite nel piano di monitoraggio e controllo;





**PROVINCIA
DI PAVIA**
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O. RIFIUTI

N. 21066 di Protocollo del 05/04/2013
Class/Fasc: 20091009104113



DECRETO n. 5/2013-R

OGGETTO: ASGA Spa, con sede legale in Viale Petrarca n. 68 e dell'impianto in Loc. Cascina Cavalli - Comune di Vigevano (PV). Istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Richiamati:

- Il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con particolare riferimento alla Parte II "Procedure per la VAS, per la VIA e per l'I.P.P.C."
- La D.G.R. 29 maggio 2008 , n. 8/7366 "Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggetti a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3 , l.r. n. 20/1999) ed integrazione della d.g.r. n. 8882/2002.
- La L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 : "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale" così come integrata dalla L.R. 5/8/2010 n. 13.
- La D.G.R. Lombardia n. 8/11317 del 10/2/2010 "Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti".
- L'art. 107 comma 3 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali.
- L'art. 7 comma 12 lett. b) della L.R. n.13/2010.
- Il Decreto repertorio n. 76/2011 del 02/11/2011, di nomina del Responsabile Settore Tutela Ambientale.

Preso atto che:

1. con nota Prot. Prov.le n. 6738 del 05/02/2013 la Ditta ASGA Spa, ha trasmesso agli uffici provinciali l'istanza per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA;
2. tale richiesta ha per oggetto la verifica per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi sito in Loc. Cascina Cavalli nel Comune di Vigevano (PV);
3. tale tipologia di impianto ricade in verifica di V.I.A. secondo quanto disposto al punto 7 lett. z.b) dell'allegato IV alla Parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i: "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C , lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.lgs. 152/06";
4. L'impianto si colloca su un'area in disponibilità della società proponente, sita in Comune di Vigevano, località Cascina Cavalli, di estensione pari a circa 18.000 mq censita al NCT comunale al foglio 58 particella 37,58 e 59;
5. In data 24/07/2012 il Comune di Vigevano ha accertato che tali mappali hanno la destinazione urbanistica "Ambiti di riserva per lo sviluppo di attività produttive" sono interessati dalla fascia di rispetto ferroviaria, rientrano nel perimetro delle zone IC previste



dl PTCP del Parco Lombardo Valle del Ticino e sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/04.

Rilevato che il progetto di cui trattasi è soggetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 della parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e che quindi l'Autorità competente è tenuta a verificare se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente, entro i successivi 90 giorni - fatte salve richieste di integrazioni - dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta trasmissione, a cura del proponente, sul B.U.R.L. nonché all'Albo pretorio dei comuni interessati.

Considerato l'avviso di avvenuta trasmissione che è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Vigevano in data 06/02/2013 e sul B.U.R.L. della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 7 del 13/02/2013;

Preso atto di quanto emerso in sede di verifica istruttoria Rep. n. AMBVI/2013/357 del 27/03/2013, in particolare che:

- L'impianto in progetto prevede il trattamento di matrici organiche e rifiuti idonei al trattamento meccanico e di digestione anaerobico finalizzato alla produzione di biogas per la successiva valorizzazione energetica e alla produzione di compost/ammendante per impieghi idonei come sostitutivo dei terreni, come ammendante per l'agricoltura o come materiale tecnico ad uso ingegneristico.
- L'impianto nello specifico ha una potenzialità complessiva di 44.000 t/a, intesa come capacità di trattamento di rifiuto organico da selezione meccanica dell'urbano indifferenziato, FORSU e frazione verde (sfalci, potature, erba, ecc..), secondo i quantitativi di seguito riportati in t/a:
 - Organico da selezione meccanica 19.000;
 - FORSU 10.000;
 - Altri rifiuti organici (agroalimentari, silvicoltura, ecc.) 7.000;
 - Verde strutturale 8.000;
 - Totale conferito 44.000.
- L'impianto è composto dalle seguenti principali isole funzionali:
 - sezione di ricezione e stoccaggio dei materiali da trattare;
 - sezione di pre-trattamento meccanico;
 - sezione di digestione anaerobica;
 - sezione di ispessimento del digestato;
 - sezione di compostaggio;
 - impianto di abbattimento degli odori (Scrubber e biofiltro);
 - sezione di cogenerazione;
 - sala controllo e automazione;
- In sintesi sono previste le seguenti operazioni di recupero:
 - R1 – Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia: Impianti di recupero energetico - 14,8 t/g;
 - R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi - 176 t/g;
 - R3* – Compostaggio - 144 t/g;
 - R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 - 100 t/g;
 - R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12: - 991 m³;
- L'inquadramento dell'area in oggetto in base ai vincoli contenuti nel PPGR prevede i seguenti criteri localizzativi:
 1. Fattore ambientale: territori ricadenti nel raggio di 5 km da preesistenze impiantistiche potenzialmente impattanti sulla qualita' dell'aria.



Si applica il criterio penalizzante: è previsto di effettuare una valutazione ambientale di tipo aggiuntivo, in quanto il nuovo impianto necessita anche di specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera e si deve anche tenere conto della sommatoria delle emissioni in atmosfera esistenti.

2. Fattore ambientale: aree inserite nel programma di tutela delle risorse idriche (l.r. n. 26/2003; PTUA, dgr n.2244 del 19/03/2006) - area riserva bacini.

Il previsto criterio penalizzante non si applica in quanto l'area sarà pavimentata.

3. Fattore ambientale: Sistema delle aree naturali protette.

L'area di progetto ricade all'interno del PLVT. Sull'area è imposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f del D. lgs. 42/04. È previsto il criterio penalizzante. L'autorizzazione paesaggistica dovrà essere ottenuta all'interno del procedimento unico previsto dal D. Lgs. 387/2003.

4. Fattore ambientale: Rete Natura 2000.

L'area di intervento si colloca nella fascia tra i 300 e i 2.000 metri dal SIC IT 208013 denominato "Garzaia della C.na Portalupa" e dalla ZPS IT2080301 denominata "Boschi del Ticino". È prevista la valutazione d'incidenza da espletarsi a cura degli uffici del PLVT.

5. Fattore ambientale: ulteriori vincoli del PLVT.

L'area di intervento ricade all'interno della zona di iniziativa comunale (IC) del Comune di Vigevano: si applica il criterio preferenziale.

- L'istanza di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 387/2003 dovrà essere corredata di Studio d'incidenza favorevole espresso dal PLVT, relativamente al SIC IT 208013 denominato "Garzaia della C.na Portalupa" e alla ZPS IT2080301 denominata "Boschi del Ticino";

Preso atto, in conformità a quanto richiesto nell'allegato V della parte seconda del D.lgs. 152/2006 così come modificata dal D.Lgs. 128/2010 (Criteri per la Verifica di assoggettabilità):

1. dell'esito dell'applicazione del metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 8/11317 del 10/2/2010, le cui tabelle conclusive esplicitano compiutamente tali criteri e sono indicate quali parti integranti al presente atto;
2. delle seguenti ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del progetto:
 - l'impianto si trova nelle vicinanze dei seguenti elementi di vulnerabilità:

Arearie geografiche	Descrizione	Fasce di distanza
K4 – Zone forestali	Territori boscati	201 m – 200 m
K6 – Zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri	Parchi regionali - nazionali, PLIS, monumenti naturali	0 m – 100 m
K8 - Zone in cui gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già superati	Zonizzazione regionale per la qualità dell'aria	0 m – 100 m
K9 – Zone a forte densità demografica	Zone con residenziale denso, mediamente denso e discontinuo della carta d'uso del suolo DUSAIF 2005/07	201 m – 500 m
K12 - Reticolo idrico e laghi	Elenco dei corsi d'acqua principali e laghi ai sensi dell'all. A alla d.g.r. 7868/02 e s.m.i.	501 m – 1.000 m
K13 - Profondità della falda superficiale	Intervalli di variazione della soggiacenza	0 m – 5 m

- nei dintorni dell'impianto sono presenti:



Impianto	Fasce
n. 2 Impianti di trattamento rifiuti	1.000 m
n. 1 inceneritore.	501 m
n. 1 Allevamento in A.I.A.	1001 m
n. 1 Infrastrutture stradali	0 m -
n. 1 Infrastrutture stradali	501 m -
n. 1 Infrastrutture stradali	1001 m -

Come da tabella D allegata, si evince che il progetto in esame, consentendo di valutare i possibili effetti che esso può avere sull'ambiente, non richiede una valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto al Titolo terzo, articoli 21 e seguenti della parte seconda del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs 128/2010.

Come da tabella F allegata, si evince che la realizzazione del progetto non richiede particolari misure integrative per la mitigazione degli impatti ambientali.

Preso atto che nel corso dell'istruttoria non sono pervenute osservazioni relative allo "Progetto per la Valutazione di Impatto Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale", la documentazione era consultabile su web agli indirizzi www.provincia.pi e www.silvia.regione.lombardia.it;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 20 della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi sita in Loc. Cascina Cavalli nel Comune di Vigevano (PV), alla seguente prescrizione:

- l'istanza di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 387/2003 dovrà essere corredata di un avviso d'incidenza favorevole espresso dal PLVT, relativamente al SIC IT 208013 denominato "Garzaia della C.na Portalupa" e alla ZPS IT2080301 denominata "Boschi del Ticino"

DISPONE

- di provvedere alla notifica del presente atto alla Ditta ASGA SpA, nonché alla sua trasmissione al Comune di Vigevano (PV) ed all'ARPA di Pavia;
- di provvedere altresì alla pubblicazione di sintetico avviso dell'emissione del presente B.U.R.L., nonché di pubblicarlo integralmente sul sito WEB S.I.L.V.I.A. della Lombardia.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente
Anna Bettarini



Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale alla Corte d'Appello di Pavia entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua affissione all'Albo Pretorio Provinciale on line.





Settore Tutela Ambientale
UO Risorse Idriche

N. 12636 di Prot. del 19/06/2013
Anno 2013 Titolo 009 Classe 008 Fas.6



P
AD

azienda servizi gestioni ambientali spa
PROTOCOLLO GENERALE
DATA
20 GIU 2013

e.p.c.

SPETT.LE SOC.TÀ
ASGA S.P.A.
VIA PETRARCA, 68
27029 VIGEVANO (PV)
Fax: 0381.82794

SPETT.LE SIG.
SINDACO DEL COMUNE
VIGEVANO
 CORSO V. EMANUELE II, 25
27029 VIGEVANO (PV)
Pec: protocollo@ceri.comune.vigevano.pv.it

OGGETTO: richiesta di Autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale in Comune di Vigevano. (P.G. 28467 CF/MA)

Facendo riferimento alla richiesta indicata in oggetto Prot.N. 28467 del 07/05/2013, trasmessa dal Sig. Giorgio Giacobbe in qualità di legale rappresentante della Soc.tà ASGA, S.p.A. P.IVA/C.F. 02197520188 con sede legale in Via Petrarca, 68, in Comune di Vigevano (PV), relativamente ai sistemi di scarico - acque meteoriche derivanti dalla superficie di pertinenza all'impianto digestione anaerobica di rifiuti e produzione di energia elettrica, ubicato in Comune di Vigevano - Loc. Cascina Cavalli con la presente:

- preso atto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - n.4, che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- considerato che il tipo di attività svolta rientra nell'elenco delle attività soggette alle disposizioni contenute nell'Art. 3 comma 1 lett. d) del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 N. 4 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- vista la D.g.r. 21 Giugno 2006 - n. 8/2772 direttiva per l'accertamento delle acque meteoriche di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006;

- preso atto che la domanda indicata in oggetto riguarda i sistemi di scarico delle acque meteoriche derivanti dalle coperture dei fabbricati (piuviali) e delle acque di 2^a pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici pavimentate interne all'insediamento costituite dai piazzali e dalle vie di comunicazione;
- visto il contenuto della relazione d'istruttoria redatta dall'Istruttore Tecnico dell'U.O. Risorse Idriche in data 17/06/2013 (n. ~~65~~ di Rep. AMB VI del 18/06/2013) dalla quale si evince che:
 - l'insediamento oggetto di richiesta di Autorizzazione allo scarico è costituito da un impianto per la produzione di energia elettrica 0,99 MWe mediante digestione anaerobica di rifiuti (fonte rinnovabile) ed interessa un'area con superficie scolante complessiva (piazzali e vie di comunicazione) pari a 7.600 mq;
 - le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo consistono in rifiuti a componente organica e la lavorazione si svolge esclusivamente all'interno dei capannoni;
 - le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle vie di comunicazione interne e dai piazzali vengono captate da una serie di cadute poste perimetralmente all'insediamento e convogliate in NN. 2 vasche a tenuta (il volume di accumulo risulta di 50 mc.) che hanno la funzione di trattenere le acque meteoriche di 1^a pioggia che verranno stoccate e svuotate al termine dell'evento meteorico e prima delle 96 ore mediante auto spуро, le stesse saranno regolarmente smaltite presso l'impianto di trattamento autorizzato;
 - le acque di 2^a pioggia bypassate dalle vasche di accumulo verranno convogliate in una vasca di laminazione con fondo e pareti impermeabilizzate mediante teli in HdPe con geogriglia per la copertura con terra di coltivo e semina di essenze erbacee e successivo recapito in corso idrico superficiale denominato Sub Diramatore di Vigevano Canale Cavour, mediante stazione di sollevamento, così come indicato nell'allegata planimetria in scala 1:200;
 - le acque meteoriche derivanti dalle coperture dei fabbricati vengono convogliate alla vasca di laminazione e recapitate, unitamente alle acque meteoriche di 2^a pioggia, in corso idrico superficiale denominato Sub Diramatore di Vigevano Canale Cavour, mediante stazione di sollevamento, così come indicato nell'allegata planimetria in scala 1:200;
 - le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici di pertinenza all'insediamento previo trattamento in vasca Inhoff vengono convogliate in vasca a tenuta della capacità di mc. 12 e periodicamente svuotate mediante auto spуро presso l'impianto di trattamento autorizzato.

Si prende atto

- dei sistemi a tenuta delle acque meteoriche di 1^a pioggia e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, i quale non producono scarichi.



ALLEGATO E - AUTORIZZAZIONE N. 01/14 PE ASGA SPA

• del punto di scarico costituito dalle acque meteoriche di 2^ pioggia e dalle acque meteoriche derivanti dalle coperture dei fabbricati, convogliate in una vasca di laminazione e successivo recapito in corpo idrico superficiale denominato *Sub Diramatore di Vigevano Canale Cavour*, mediante stazione di sollevamento, nel punto di scarico terminale individuato nell'allegata planimetria di progetto ELABORATO 2 B - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO del Maggio 2003 in scala 1:200 e si precisa e che tale scarico non costituisce oggetto di Autorizzazione allo scarico per l'aspetto qualitativo, ai sensi del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 - n.4.

Si ricorda

- che l'esecuzione dei lavori connessi alla costruzione delle reti fognarie, degli impianti a tenuta nonché l'individuazione del recapito dello scarico dovrà essere conforme al progetto presentato;
- che la realizzazione delle opere strutturali ed accessorie in materia urbanistica, gli interventi strutturali e le opere connesse agli insediamenti ubicati in zone soggette a vincoli ambientali e paesaggistici di cui all'Art. 134 "Beni paesaggistici", Art. 142 "Aree tutelate per legge", Art. 159 "Procedimento di autorizzazione in via transitoria" del D.Lgs. 42/2004, è subordinata al possesso di ogni Atto autorizzativo rilasciato dall'Ente competente in materia;
- che le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di 1^ pioggia, accumulate nelle vasche a tenuta di contenimento/stoccaggio devono essere regolarmente prelevate e smaltite secondo le disposizioni contenute nell'Art.127 del D.Lgs. N.152/06 e s.m.i. e nella PARTE QUARTA del D. Lgs. N. 152/06 e s.m.i., provvedendo periodicamente allo svuotamento tramite Ditta autorizzata ed avendo cura di conservare la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento;
- che lo scarico recapitante in corpo idrico superficiale è soggetto ad Autorizzazione/Concessione ai fini idraulici, da parte dell'Ente locale competente per territorio, pertanto lo stesso deve essere autorizzato ai fini idraulici dall'Ente Gestore (Associazione Irrigazione Est Sesia) del corso idrico superficiale denominato *Sub Diramatore di Vigevano Canale Cavour*;
- che ulteriori provvedimenti autorizzatori e/o concessori, eventualmente necessari alla regolarizzazione dei sistemi a tenuta e dei recapiti degli scarichi, devono essere richiesti all'Ente competente e/o al soggetto comunque interessato.

Il Responsabile dell'U.O. Risorse Idriche
Claudia Fassina







**PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO**
AREA PROTEZIONE E GESTIONE
DEGLI AMBIENTI NATURALI E DELLA BIODIVERSITÀ
*Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita.*



Spett.
**AZIENDA SERVIZI GESTIONI
AMBIENTALI SPA**
Via Petrarca 68
27029 Vigevano PV

Spett.
Regione Lombardia
D.G. Ambiente, energia e sviluppo
sostenibile
Strutt. Valorizzazione Aree Protette
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Spett.
Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale
U.O.C. Aria-Energia
Viale Taramelli, 2
27100 PAVIA

prot. n. 2013/PEC SN/VP/CP

Magenta, 18 giugno 2013

Oggetto: Realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica 0,99MG mediante digestione anaerobica di rifiuti (fonte rinnovabile) – località Cascina Cavalli, Vigevano (PV) - valutazione di incidenza sui siti SIC IT2080013 "Garzaia di Cascina Portalupa" e ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino", ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e succ. mod., dell'art. 6, all. C della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106.

Visti gli elaborati progettuali e lo studio di incidenza relativi alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica, pervenuti ai fini della valutazione di incidenza sul SIC IT2080013 "Garzaia di Cascina Portalupa" e ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" in Comune di Vigevano, pervenuti a questo Ente in data 07.05.2013 (Prot. 2013/4277).

Verificato che l'intervento ricade:

- in zona IC ai sensi del PTC ed è posto a una distanza di circa 1,5 km dai suddetti siti della Rete Natura 2000;

- in un'area posta all'interno di una fascia definita "per consolidare e promuovere corridoi ecologici secondari" nell'ambito della Rete ecologica del Parco del Ticino, tav. 4.

Rilevato che le previsioni del PGT del Comune di Vigevano prevedono (documenti settembre 2009):

- l'individuazione dell'area come ambito di riserva per lo sviluppo di attività produttive - comparto di sviluppo produttivo da attuare solamente a completamento degli ambiti di trasformazione per attività (Documento di piano, tavola QP02);
- l'identificazione del tracciato di una nuova strada come "viabilità su gomma programmata" (piano dei servizi, tavola QP01) che corre in prossimità della strada vicinale posta a nord dell'ambito per poi raccordarsi, scendendo lungo il perimetro est, alla rotonda della statale ex SS, 494;

Preso atto dalla documentazione che il progetto dell'impianto prevede:

- Il trattamento di matrici organiche e rifiuti idonei al trattamento meccanico di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas per la successiva valorizzazione energetica e alla produzione di compost/ammendante per impieghi idonei come sostitutivo dei terreni o come ammendante per l'agricoltura.
- Si compone di due linee di trattamento per poter gestire in maniera separata due flussi di materia e/o rifiuti in ingresso. La prima dedicata al rifiuto proveniente dal trattamento meccanico del rsu indifferenziato proveniente dal vicino termovalorizzatore di Parona e la seconda a tutte le materie più "pulite" come le FORSU da raccolta differenziata e i sottoprodotto e/o rifiuti dell'industria agroalimentare, il verde ecc.
- In particolare che allo stato attuale è ragionevole ipotizzare sul mercato la disponibilità della sola frazione di rifiuto da trattamento meccanico di rsu indifferenziato, per le quali si prevede una continuità di fornitura pari a circa 10 anni, proveniente dal termovalorizzatore di Parona. Complessivamente si prevedono per la linea 21.000 Mg/anno delle quali 19.000 Mg/anno da rsu indifferenziato e 2.000 Mg/anno da verde. Il materiale conferito sarà sottoposto a digestione anaerobica e la produzione di biogas verrà impiegata come combustibile in motore endotermico per la produzione di energia elettrica. Il materiale in uscita sarà ancora rifiuto dalle caratteristiche idonee per l'impiego come copertura in discarica.
- La seconda linea di trattamento sarà attivata solo successivamente alla messa a regime della prima e gestirà separatamente tutte le materie più "pulite" come le FORSU da raccolta differenziata e i sottoprodotto e/o rifiuti dell'industria agroalimentare, il verde ecc. prevedendo il conferimento di complessive 23.000 Mg/anno [10.000 da FORSU, 7.000 da altri rifiuti organici (agroalimentari, silvicoltura) e 6.000 come verde strutturale]. Anche in questo caso la produzione di energia elettrica avverrà sfruttando la trasformazione della componente volatile della parte organica in biogas nel processo di digestione anaerobica. Il materiale in uscita avrà caratteristiche idonee per l'utilizzo come ammendante compostato misto.



Tenuto conto che, in relazione al progetto, si segnalano i seguenti elementi di criticità, per i quali si richiedono maggiori approfondimenti in sede di futura valutazione dell'opera stessa:

- la presenza in corrispondenza dell'opera di scavalco, come visibile nell'elaborato Inc. 5 "Fotodocumentazione e fotoinserimenti" alla foto 6 e 7, di manufatti del quali si invita ad appurare la valenza storica-paesaggistica in relazione anche alla natura storica del subdrammatore sinistro del canale Cavour;
- la mancata quantificazione del traffico veicolare determinato dalla messa in esercizio dell'impianto. La valutazione di impatto acustico, elaborato Inc. 3, riporta genericamente che "Il traffico generato dall'impianto in progetto è sostanzialmente legato all'approvvigionamento dal termovalorizzatore di Parona...e considerata l'esiguità del numero di transiti, si ritiene trascurabile il contributo dei veicoli al clima acustico". Non vi è inoltre indicazione del traffico veicolare generato dall'attivazione della seconda linea, il cui approvvigionamento sarà indipendente dall'impianto di Parona, per il quale non si conosce il percorso che sarà compiuto dai mezzi per l'accesso all'impianto;
- la necessità di approfondire in che modo le interferenze con le opere idrauliche, determinate dalla realizzazione della strada, possono influire sull'approvvigionamento idrico delle aree servite da queste opere;
- descrizione dei manufatti riferibili all'eventuale recinzione perimetrale;
- l'indicazione delle opere di collegamento alla linea elettrica per l'immissione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

Verifica che

- L'intervento in oggetto non determina interferenze significative su specie e habitat di interesse comunitario presenti nelle aree della Rete Natura 2000 SIC IT2080013 "Garzaia di Cascina Portalupa" e ZPS "Boschi del Ticino".
- Lo studio di Incidenza non rileva impatti, non prevedendo quindi misure di mitigazione ulteriori rispetto ai filari previsti con funzione di estetica del paesaggio e mascheramento dell'opera, l'analisi delle componenti è la seguente:
 - Disturbo da rumore: è stimato irrilevante, sia in fase di cantiere che di esercizio, in relazione ai risultati della modellizzazione acustica che a 300 metri dall'area di progetto stima il contributo al clima acustico apportato dalla centrale compatibile con la Classe I di Zonizzazione Acustica.
 - Produzione di polveri: nelle fasi di cantiere l'azienda si impegna ad applicare le tecniche di corretta gestione del cantiere al fine di minimizzare le emissioni.



- In merito all'approvvigionamento del materiale per la seconda linea si stima che il rifiuto organico da raccolta differenziata raggiunga nel giro di 3-5 anni il valore di 8-10.000 ton di fonsu raccolta a Vigevano e dintorni, la raccolta del verde di giardini e parchi dal bacino locale sia veicolata all'impianto e additivata al processo come strutturante mentre la quota imputata agli scarti e/o rifiuto dell'industria agroalimentare e silvoculturale sia veicolata tramite azione commerciale rivolta al territorio,
- La tecnologia proposta per la digestione anaerobica è del tipo dry, modulare, in termofilo (55°) con "flusso a pistone".
- Gli output del digestore saranno avviati alla sezione di compostaggio per il digestato solido e a decantatori per il digestato liquido, presente solo nella linea di trattamento da FORSU e altri rifiuti, dal quale sarà prelevato per essere inoculato o nel digestore o nella sezione compostaggio.
- La sezione di compostaggio avverrà in biocelle con cicli di trattamento di 21 giorni al termine dei quali, per il prodotto derivante dall'organico da selezione meccanica, il materiale avrà raggiunto le caratteristiche per essere destinato a dimora in discarica per le coperture mentre per il trattamento dell'organico da FORSU e altri rifiuti organici verrà posizionato in ale di maturazione per 90 giorni (pari ad una superficie di 890 m²) al fine di essere caratterizzato come ammendante compostato.

Tenuto conto che si prevede di realizzare a servizio dell'impianto:

- Una viabilità di accesso che consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di collegamento tra la strada vicinale tra Vigevano e Parona, parallelamente al diramatore del canale Cavour, e l'ingresso all'impianto stesso per uno sviluppo di complessivi 360 metri, con raccordo canalizzato sulla vicinale. Il tratto della vicinale, in corrispondenza con la viabilità di accesso, è previsto in nuova sede, parallelamente alla strada esistente adeguando il calibro per complessivi 8 metri di superficie pavimentata e sviluppo lineare di 260 metri. Lungo il tratto di strada vicinale fino all'impianto esistente del termovalorizzatore di Parona sono previste piazze di allargamento ogni 200 m, per consentire un agevole incrocio dei mezzi di trasporto. Sarà realizzata la segnaletica verticale e orizzontale del tratto in progetto e l'installazione di barriere secondo la normativa, che prevede la protezione dei rilevati superiori a 2 metri e dei relativi punti singolari.
- Opera di scavalco del diramatore del canale Cavour consistente in impalcatura a travi di luce 18 m per una larghezza complessiva pari a 8 m, le spalle gettate in opera su fondazioni in micropali.
- Intubazione/deviazione dei canali con i quali si determinano interferenze idrauliche, dovute al progetto della strada, tramite condotte circolari in cls posate su un letto di cls magro e rinforzato.
- Posa di canalette in cls per lo smaltimento delle acque meteoriche, deviazione dei fossi irrigui mediante canaletta in cls prefabbricata posizionata parallelamente al fosso di guardia in affiancamento alla strada per complessivi 135 metri.

Parco lombardo della Valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Tel. 02/97210.253 - Fax 02/97950607
natura2000@parcotidino.it - www.parcotidino.it



- Inquinamento atmosferico: la modellizzazione relativa alla fase di esercizio evidenzia che il contributo delle emissioni della centrale rispetto allo scenario attuale è irrilevante, variando dallo 0,0001% del totale del PM10 al 6% degli ossidi di azoto; le concentrazioni degli inquinanti sono irrilevanti rispetto ai limiti emissivi e lo scenario emissivo ante e post operam è coerente con il quadro vincolistico.
- Inquinamento idrico: si escludono forme di interazione sia potenziale sui corpi idrici del SIC dovute all'alimentazione idrica del SIC, da risorgenza e da non risorgenza proveniente da aree poste a nord del sito, che dai dati emissivi modellizzati.
- Sottrazione di suolo agricolo: l'opera comporta la sottrazione di un'area agricola di circa 2 ettari, pari allo 0,06 per mille della superficie trofica potenziale della Garzaia della Portalupa, calcolata in base alle aree trofiche ricomprese entro 10 Km dalla garzaia stessa.
- Interferenza con la rete ecologica: Il progetto non interferisce con elementi di pregio della rete ecologica, ovvero non interferisce con corridoi primari.
- Disturbo da traffico: si esclude che in fase di esercizio le linee di approvvigionamento passano a comportare l'incremento del transito di mezzi pesanti in prossimità del SIC. La valutazione di impatto acustico, elaborato Inc. 3, riporta che "il traffico generato dall'impianto in progetto è sostanzialmente legato all'approvvigionamento dal termovalorizzatore di Parona... e considerata l'esiguità del numero di transiti, si ritiene trascurabile il contributo dei veicoli al clima acustico".
- A mitigazione dell'impatto paesaggistico saranno realizzate delle barriere arboreo-arbustive e una barriera arbustiva a perimetro dell'impianto, delle quali non sono descritti elementi di dettaglio.

Preso atto dalle conclusioni dello studio di incidenza che "Si deve quindi ritenere che l'incidenza prodotta dall'intervento sia da considerare assente ai fini degli obiettivi di conservazione di Rete Natura 2000 in questo territorio".

Per quanto sopra esposto

si esprime per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e dell'art. 6 all. C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e succ. mod., valutazione di Incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sul SIC IT2080013 "Garzaia di Cascina Portalupa" e ZPS "Boschi del Ticino", a condizione che

- siano rispettate le misure previste, e sopra richiamate, per le diverse componenti analizzate nello studio di incidenza; per le opere di mitigazione paesaggistica dell'impianto si chiede di realizzare un filare di pioppi cipressini (*Populus nigra* var. *italica*) e un filare polispecifico arboreo-arbustivo (es. *Acer campestre*, *Prunus padus*, *Prunus avium*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Cornus mas*).



Quale ulteriore opera di mitigazione/compensazione si chiede di realizzare un intervento di recupero ambientale (con plantumazione di specie arborea e arbustive autoctone) della fascia posta tra la strada di nuova realizzazione per l'accesso all'impianto e il subdiramatore del canale Cavour. Tale intervento ha la finalità di ripristinare parte della connettività ecologica facilitando anche la gestione di questa superficie che, isolata dal contesto territoriale, rischierebbe di diventare un'area di risulta. Il progetto di recupero dovrà essere concordato con il Parco del Ticino e realizzato contestualmente all'impianto, compatibilmente con le esigenze della fase di cantiere dello stesso.

Per quanto riguarda le interferenze con subdiramatore del Canale Cavour si precisa che il P.T.C del Parco del Ticino approvato con D.G.R. 7/5983 del 2 agosto 2001 all'art. 17 comma 3 prevede che, per il sistema dei navigli e dei canali di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia IGM 1:25.000 ed i cui tracciati risultino censiti nelle mappe dei cessati catasti, oppure costituiscano emergenze particolari della memoria storica in relazione alla documentata e supposta storicità, alla funzione, all'identità del costruttore. "La tutela deve esercitarsi sia sugli elementi propri dei beni rilevati che su quelli di connessione ed integrazione al territorio in relazione ai valori della memoria storica e della caratterizzazione e fruibilità del paesaggio."

Deve essere pertanto garantita la salvaguardia ovvero il recupero:

- a) dei manufatti originali quali conche, chiuse, incili, alzale, ponti, mulini e opifici;
- b) delle caratteristiche dei rivestimenti;
- c) del sistema dei derivatori e degli adduttori;
- d) degli aspetti attraverso i quali i valori originari dell'opera possono essere resi ancora evidenti e fruibili, quali navigabilità originaria, percorribilità e caratteri delle alzale;
- e) della libera ed immediata percezione visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori dell'opera ed il suo inserimento attivo nel paesaggio quali la vegetazione di margine, le ville e i parchi contermini, la profondità e il carattere del paesaggio".

Il presente parere è rilasciato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazione, fatti salvi i diritti e le competenze di terzi,

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Ufficio Gestione Rete Natura 2000
Dott.ssa Valentina Parco




Il Direttore
Arcl. Claudio Peja



Parco lombardo della Valle del Ticino
via Isonzo, 1 – 20013 Pontevaccchio di Magenta (MI)
Tel. 02/97210.253 – Fax 02/97950607
natura2000@parcoticino.it - www.parcoticino.it



COPERTINA FAX

DATA (gg/mm/aaaa)	18/11/2013	ORA	:	Nr. pagine trasmesse (compresa la presente)	1
-----------------------------	------------	------------	---	---	---

FAX Nr.	
A	ASGA SPA




DA	UFFICIO ZONALE MORTARA
-----------	------------------------

MESSAGGIO	<p>Con riferimento alla domanda di concessione presentata in data 12 luglio 2013 ed ai successivi incontri avvenuti presso lo scrivente Ufficio, in particolare quello del 13 novembre u.s. durante il quale veniva riconfermata la proposta progettuale del luglio 2013, a seguito della vostra richiesta, si comunica che è in fase di istruttoria la pratica di competenza dell'Ufficio Zonale propedeutica alla predisposizione della Concessione relativa alla realizzazione di opere per il sovrappasso del subdiramatore Pavia a monte della località "Cascina Cavalli". Si comunica che è altresì in corso l'analisi della documentazione presentata relativa alla pratica per lo scarico delle acque di pioggia nel subdiramatore Pavia. Si rammenta che, al fine di poter realizzare le opere e scaricare le sole acque di pioggia, che dovranno essere prive di ogni inquinante a norma di legge e non dovranno in nessun caso cagionare danni alle colture praticate a valle dello scarico, occorrerà sottoscrivere preventivamente con l'Associazione Irrigazione Est Sesia apposita concessione onerosa che disciplinerà le caratteristiche, le opere sia infrastrutturali che idrauliche e le modalità di utilizzo dello scarico e delle opere stesse. /</p> <p>Distinti saluti. /</p>
------------------	---

IL CAPO UFFICIO
ing. Alberto Lasagna



PROVINCIA DI PAVIA

PG.2013.0064096 20/09/2013 11,47

Mitt.: ASGA SPA - AZIENDA SERVIZI GESTIONI...

Valutazione progetto favorevole PREV1_S

Assegno: SETTORE TUTELA AMBIENTALE



Pavia 11/09/2013

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA

Ufficio Prevenzione Incendi

Viale Camillo Campari, 34 - 27100 Pavia

tel. 0382 / 4396-45-46-57 - fax. 0382 / 577222

e-mail: comando.pavia@vigilfuoco.itcom.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it

Prot. Nr. 9265 Igm Pratica 61458

Allo SUAP DI VIGEVANO

e, p.c. Alla Ditta



ASGA SPA -
AZ.SERV.GESTIONI AMBIENTALI
VIALE PETRARCA NC 68
27029 VIGEVANO

Oggetto: Valutazione progetto per la realizzazione di
 Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW-
 Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)-
 Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
 Attività/Categoria n. 49.3.C-1.1.C-70.2.C del d.P.R. 151/11 -
 Ragione Sociale: ASGA SPA-AZ.SERV.GESTIONI AMBIENTALI- Comune di VIGEVANO

Ai sensi del comma 3 dell' art. 3 del d.P.R. n.151 del 01.08.2011, si informa codesta ditta di aver valutato positivamente, per quanto di propria competenza, il progetto di cui all'oggetto, presentato in data 11.09.2013 a firma del tecnico Ing. ANIASSI Carlo Alberto a condizione che siano rispettati integralmente gli impegni di progetto, le norme ed i criteri di prevenzione incendi attualmente in vigore, anche per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato.

A lavori ultimati e prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, il titolare dovrà presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - art. 4 d.P.R. 151/2011) con apposito modello PIN2-2012 disponibile presso questo Comando o sul sito Internet www.vigilfuoco.it, allegando la seguente documentazione, in originale, prevista dall'Allegato II al d.m. 07.08.2012, utilizzando la modulistica ministeriale di cui al Decreto Direttoriale n. 200 del 31.10.2012, prelevabile anche on line, e quella di cui al d.m. 22/01/2008, n. 37:

1. Certificazione degli elementi resistenti al fuoco.
2. Certificazione sui materiali classificati ai fini della reazione al fuoco.
3. Dichiarazione di conformità alle vigenti disposizioni di legge degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi (impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme, impianti di protezione antincendio, ecc.).



4. Eventuali altre dichiarazioni non contemplate nei punti precedenti (es.: corretta installazione serbatoi gpl, corretta installazione impianto biogas, impianto adduzione fluidi, prova a tenuta serbatoi, documentazione tecnica di cui all'art. 1 del d.m. 27/01/2006 inerente l'ATEX, ecc.).
5. Qualora l'impianto idrico antincendio fosse collegato all'acquedotto: dichiarazione dell'Ente gestore dello stesso relativo alla portata, pressione e massimo disservizio.

Si evidenzia che qualora intervengano modifiche al progetto approvato e riguardanti la sicurezza antincendio che comportino un aggravio del preesistente livello di rischio, dovrà essere presentata un'ulteriore istanza di valutazione del progetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. n.151 del 01.08.2011, corredata dalla necessaria documentazione di variante.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
dr. ing. Vincenzo GIORDANO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO
S.D.A.C.E. Maurizio IANNELLI /gm

C:\PREV1\EP 2013\61458.doc/gm



L'Ufficio Prevenzione Incendi è aperto al Pubblico nei seguenti orari: dal Martedì al Giovedì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00